

Impariamo a conoscerle

L'Assoarmieri dà il via a una serie di articoli volti ad approfondire la disciplina giuridica delle differenti specie di armi da fuoco. Protagoniste della prima puntata, sono ovviamente le armi comuni da sparo

La nozione di arma comune da sparo deve trarsi dalle indicazioni fornite dai primi tre commi dell'art. 2 della legge 110/1975. Il legislatore ha concepito la categoria in oggetto come residuale rispetto a quella delle armi da guerra e tipo guerra, nel senso che devono essere classificate comuni le armi da sparo non rientranti in queste due categorie.

Il primo comma dell'art. 2 della L. 110/1975 contiene un elenco di armi che sono senz'altro comuni da sparo, e per le quali è esclusa la spiccata potenzialità offensiva "salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1", cioè salvo che siano armi tipo guerra; da ciò si deduce che tali armi non possono mai essere da guerra, ma possono essere tipo guerra qualora ricorrano le caratteristiche che indi-

viduano tale categoria. Le armi comuni da sparo sono: a) i fucili anche semiautomatici con una o più canne ad anima liscia; b) i fucili con due canne ad anima rigata, a caricamento successivo con azione manuale; c) i fucili con due o tre canne miste, ad anime lisce o rigate, a caricamento successivo con azione manuale; d) i fucili, le carabine e i moschetti ad una canna ad anima rigata, anche se predisposti per il funzionamento semiautomatico; e) i fucili e le carabine che impiegano munizioni a percussione anulare, purché non a funzionamento automatico, f) le rivoltelle a rotazione, g) le pistole a funzionamento semiautomatico, h) le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890, fatta eccezione per quelle a colpo singolo.

Il secondo comma prosegue affermando che *"sono altresì armi comuni da sparo i fucili e le carabine che, pur potendosi prestare all'utilizzazione del munizionamento da guerra, presentano specifiche caratteristiche per l'effettivo impiego per uso di caccia o sportivo, abbiano limitato volume di fuoco e siano destinate ad*



utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle militari".

Parte della dottrina ha tuttavia rilevato alcuni errori ed equivoci in cui è caduto il legislatore con tale formulazione: innanzitutto la disposizione non fa riferimento alle pistole, ipotizzando che in tal modo il legislatore abbia voluto considerarle sempre comuni; si sostiene poi che

Le armi comuni da sparo possono anche utilizzare calibri "da guerra", ma in tal caso devono presentare specifiche caratteristiche per l'effettivo impiego per uso di caccia o sportivo.

non esistono speciali caratteristiche che rendano un'arma utilizzabile solo per la caccia, considerando che qualunque fucile o carabina di medio o piccolo calibro può essere adoperato indifferentemente per impieghi bellici o venatori; inoltre il volume di fuoco delle armi semiautomatiche non dipende da esse ma dal caricatore (vi sono armi comuni sulle quali è possibile montare caricatori da cinque a ventinove colpi, e armi che fino a poco tempo fa erano considerate da guerra e il cui caricatore porta solo cinque colpi); si evidenzia infine l'erroneità del riferimento all'utilizzo di munizioni di tipo diverso da quelle militari, poiché non ci sono armi destinate a sparare un certo tipo di cartucce e non altri, essendo il calibro l'unica limitazione (il fatto che non sia consigliabile sparare munizioni di tipo militare nelle armi ad uso venatorio in quanto darebbero risultati meno brillanti per via del loro scarso potere di arresto, non significa che queste armi possano dirsi destinate a utilizzare solo un certo tipo di munizionamento e non quello da guerra). Inoltre sotto il profilo balistico appare molto difficile, anzi quasi impossibile, operare una distinzione tra cartucce militari e cartucce per armi comuni simili a quelle tipo guerra, poiché spesso queste munizioni sono altrettanto potenti, efficienti e precise.